Corte di Cassazione

12 novembre 1940

Resistente

Bilancioni Cesare e Carlo e Amatori Anna

contro

Barbero Armando e Pozzi Leone

II Sez. Civile
12 novembre 1940

5ª causa nell'udienza

Presid. Mirabile -
Cons. Meale
" Sette
" Ruggero G.
" Costamagna
" Petrascone
" Ferranti
" Capobianco relat.

Avv. Casoni Giacomo Bologna.
Strada Maggiore 42

Imola = Via Emilia 46

Cartolibreria "ROMA" di M. Olivotto - Via L. Caro, 42 - Roma - Tel. 35-887.

ASSR

Roma, 27 marzo 1940

Egregio avv. Casoni,

Le confermo che ho depositato la costituzione dei sigg. Carlo Bilancioni e Anna Amatori Bilancioni per resistere al ricorso dei sigg. Barbaro e Pozzi.

In attesa che si fissi l'udienza di discussione, ~~la quale non andrà~~ sarà opportuno che Ella mi procuri, con suo comodo, una copia del ricorso dei sigg. Barbaro e Pozzi e una copia della sentenza impugnata. Potrò così esaminare le questioni poste dal ricorso e preparare gli elementi della replica che potremo depositare ~~[illegible]~~ cinque giorni prima dell'udienza.

Il ricorso Cenni è stato — come ella sa — accolto conformemente alle proposte del P. M. Dalle informazioni assunte ~~si~~ la Corte avrebbe accolto il terzo e quarto motivo, facendo però salva la posizione del Cane.

Poichè Ella mi ha invitato a mandarle la ~~mia~~ parcella per tale causa, mi permetto di accluderle la mia nota. ~~[illegible]~~

Con i migliori e più cordiali saluti

aff.

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Bologna 2 Aprile 1940

Eccellenza,

Le accludo assegno bancario della Banca Commerciale del 30 Marzo u.s. di L.1000 e ciò a saldo della Sua parcella inviatami con la lettera in data 27 Marzo u.s. in causa Cenni-Canè.

La ringrazio della Sua valida collaborazione e Le sono anche grato delle notizie che Ella mi da in ordine alla sentenza.

Circa la causa Barbero-Pozzi-Bilacioni La ringrazio di essersi costituita alla Corte di Cassazione. Per il momento non dispongo dei documenti che si trovano a Genova ove è in corso la causa di merito. Appena potrò entrare in possesso dei fascicoli Le trasmetterò copia degli atti e documenti che potranno avere interesse nella discussione del ricorso.

Con i più distinti ossequi

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Bologna 27 Maggio 1940

Eccellenza,

La ringraziome della cortese comunicazione in ordine alla pubblicazione della sentenza Cenni-Masotti-Canè in Cassazione; Non voglio che Ella abbia a disturbarsi ulteriormente e perciò scrivo all'Avv. Speranza che provveda per la registrazione e per la copia.

Il ricorso Barbero-Pozzi-Bilancioni che sia stato fissato? Non ho potuto finora occuparmi di questa causa e neppure m'é stato possibile avere ancora la sentenza della Corte di Appello di Genova, perchè gli avversari volevano spedire a sentenza la causa di merito alla Corte di Appello, mentre a SanRemo hanno instaurato cause per opposizione al precetto e per convalida di un sequestro conservativo.

Spero che in Cassazione questo ricorso sarà fissato dopo le ferie, perchè diversamente non saprei proprio come fare.

Con i più distinti ossequi

Avv. Giacomo Casoni

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-457
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

BOLOGNA 25-9 27 V 40.XVIII FERROVIA

TRIE[illegible]LE D'OLT[illegible]ARE NAPOLI [illegible]GIO [illegible]BRE

2777/30

S.E. Avv. Ivanoe Bonomi

Piazza della Libertà N° 4

Ricevuta 27-9-30 prov.
notificato 16-9-30

R O M A

ROMA
16-17
28
40.XVIII
PRATI
L'ITALIA

Egregio Collega,

Roma, 31 maggio 40

Il ricorso Barbaro - Bozzi - Bilancioni non è stato inscritto nei ruoli del mese di giugno. Spero che non si debba giungere in luglio, e che il ricorso (che venne depositato il 27 settembre 1939) possa esser discusso dopo le ferie. In tale senso vedrò di agire presso l'Ufficio Ruoli.

Con i migliori saluti.

Roma, 2 agosto 1945

Egregio avv. Casoni,

Ho constato ancora, ~~[illegible]~~ consultando l'apposito registro, che il ricorso Bilancioni e ~~[illegible]~~ Amatori contro Barbero e Pozzi non è stato ancora fissato per la discussione. Possiamo essere tranquilli almeno per il corrente mese di agosto e forse per il successivo settembre. Ma credo che dall'ottobre in avanti dobbiamo tenerci pronti.

Ho desiderato darle queste notizie per sua ~~[illegible]~~ tranquillità, e per avere occasione di inviarle i miei cordiali saluti.

Dev.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

SEDE CENTRALE IN ROMA - 239, CORSO VMBERTO I.

Mod. S. C. 401

a S. E.

il Cav. Avv. Ivanoe Bonomi

ASSR

Bilancioni e Amatori
Cesare Anna

contro

Barbero e Pozzi
Armando Leone

N. 2777/39

Niente
2 agosto
1940

ASSR

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 9 Settembre I940

Eccellenza,

sono richiamato alle armi da un paio di mesi e posso fare solo rare scappate di poche ore allo Studio. Trovo così stamani le due Sue cortesi lettere, alla prima delle quali rispondo con molto, ma involontario, ritardo.

La ringrazio di avere fatto fissare in Cassazione il ricorso Barbero, Pozzi-Bilancioni per il I2 Novembre, così avrò la possibilità di richiamare questo benedetto fascicolo e di buttare giù qualche appunto per la memoria che cercherò di mandarLe al più presto possibile, ma non certo entro il corrente mese.

Le prego di gradire i miei più distinti ossequi

Devmo
Giacomo Casoni

Roma, 4 ottobre 1940

Egregio avv. Casoni,

Ricevo ora il regolare avviso per la discussione del ricorso Barbaro contro Bilancioni fissata per l'udienza del 12 novembre. Poiché prima del 7 novembre dovremo presentare la memoria per il resistente, così mi permetto di rammentarle la necessità di avere:

a) una copia del ricorso, giacché quella ricevuta con la delega in calce, è stata depositata in Cancelleria;

2°- la sentenza impugnata dal ricorrente Barbaro;

3°- qualche altro elemento, se necessario, che possa giovare a ~~pro~~ stendere

la memoria pei nostri clienti Bilancioni e Amatori;

Colgo l'occasione per inviarle i migliori e più cordiali saluti.

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

I4 Ottobre I940

Eccellenza,

Le trasmetto finalmente il fascicolo degli atti e documenti della causa Bilancioni-Barbero & Pozzi con qualche appunto da me buttato giù in fretta per la memoria. Di questi appunti Ella si servirà se crederà e nel modo che crederà.

Poichè io sono richiamato e risiedo necessariamente fuori della mia residenza ho lo Studio quasi smobilizzato. La prego perciò di volere provvedere alla stampa della memoria e a tutte le operazioni necessarie per il deposito dei documenti ecc. perchè io di nulla posso occuparmi.

Poichè ricevo la corrispondenza con enormi ritardi non potrei neppure riscontrare le Sue lettere con la dovuta prontezza; sono quindi costretto a pregarLa di far provvedere a quanto rientra nelle mansioni del procuratore. La prego di gradire con i miei più devoti ossequi i più sentiti ringraziamenti

dev.mo

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

Imola 20 Ottobre 1940

Eccellenza,

Ricorso Bilancioni-Barbero La ringrazio della Sua cortese lettera che ricevo qui ove mi trovo per un paio di giorni in permesso.

Mi dispiace che Ella si debba incaricare di incombenze da procuratore e Le sono molto riconoscente per quanto farà-e naturalmente è autorizzato a priori a fare per me quante firme occorrano necessarie-

Gli appunti che Le buttato giù in fretta non hanno affatto la pretesa di essere la memoria;Ella vorrà correggerli,integrarli,modificarli per trarne la memoria.

Sul I° mezzo forse è detto tutto,ma sugli altri due si sarà forse molto ancora da dire.Sul 3° mi ricordo di non avere ribattuto il rilievo avversario circa la irritualità ammessa dalla Corte di Genova di prendere in considerazione la scrittura IO Maggio nella copia fotografica prodotta nel fascicolo.Il rilievo potrebbe essere anche accolto,in quanto non si possono produrre in giudizio contratti non registrati (agli effetti fiscali) ed in copie non autentiche o regolarmente autenticate (agli effetti procedurali). Ma allora che dire della sentenza del Tribunale di Sanremo che ha trovato sostanzialmente identiche le due scritture?Se il raffronto non si può fare,non è evidentemente possibile stabilire la identicità delle due scritture. Quindi,una volta stabilito che la scrittura prodotta non è la vera scrittura,non si può non dichiararla falsa ed eliminarla.

Se il raffronto non si può fare nessuno è in grado di affermare se le due scritture sono identiche o differenti e quanto differenti; solo si può affermare - sulla concorde ammissione delle parti - che la scrittura 23 Giugno non è la vera scrittura che fu vergata all'atto della conclusione del contratto e che contiene la autentica versione del contratto.

Se il raffronto non si può fare cade nel vuoto la sentenza del Tribunale di Sanremo, mentre ha pienamente ragione la Corte di Appello di Genova quando dice che la causa sul contratto concluso il 10 Maggio fra le parti va decisa alla stregua di ben altre prove che non sia la falsa scrittura prodotta.

L'interesse dei Bilancioni di vedere eliminata la scrittura fittizia, perchè la causa sia decisa alla stregua del vero contratto, è evidente.

Non so se la lunga chiacchierata abbia senso; Lei giudicherà.

Un'ultima osservazione: siamo costituiti solo per il Dott. Carlo Bilancioni - almeno così mi pare -; vuole far costituire anche la moglie del Dott. Bilancioni e gli eredi di Cesare Bilancioni? Non mi sembrerebbe necessario, ma mi rimetto, anche per questo, a Lei.

Con i più distinti ossequi e ringraziamenti mi creda

Dev.mo

[illegible]

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

7 Novembre 1920

Eccellenza,

Le sarei molto grato se potesse inviarmi l'avviso di fissazione della causa Bilancioni perché vorrei servirmene per ottenere un permesso per potere venire il 12 corr. a Roma ove avrei molte pratiche da sbrigare. Mi sembra che l'udienza alla Cassazione non sia più tenuta alle ore 12; vorrei dare una scappata al Palazzo di Giustizia per salutarla.

In caso non avesse più l'avviso di fissazione non si disturbi; spero che il permesso mi sarà concesso anche se non documento la domanda. Io farei sempre capo a Imola.

Con i più distinti ossequi

Devmo Casoni

TIPOGRAFIA CONSORZIO NAZIONALE
DI EMIGRAZIONE E LAVORO

(GIÀ TIPOGRAFIA NAZIONALE)

Società Anonima • Sede in Roma • Capitale sociale L. 100.000 interamente versato

Fattura N. 10058

Roma (126), 7 novembre 1940

Via Ennio Quirino Visconti, 2
Telef. Inter. 33.094
C. P. E. Roma 42335

On. Avv. IVANOE BONOMI

ROMA

BARBERO ARMANDO e POZZI LEONE
contro BILANCIONI CESARE ed altri

Copie 30 = Fogli 3	L.	130 =
6 fogli di carta bollata		108 =
	L.	238 =
bollo: 2%		2 60
	L.	240 60

Saldato 8-11-40-XVIII

Bortolussi

Ricevuto il 31 gennaio 1940 — 12 novembre 1940 £ 1000

Dall'avv. Casoni per causa Bilancioni £ 1000

Spese -

Per autenticare firme £ 18

Diritti di cancelleria 14,75

Deposito della costituzione dei resistenti (avremo il 27 marzo 1940) 48.-

80.75

Stampati e marche e bolli (vedi ricevute) 240.60

321,35

12 novembre in cassa £ 1000.-

Spese 80.45
Stampa e bolli 320.—
Registrazione sent. 153.60
Voga 15
Mancia uscier 25

~~580~~,35
593

18
15
48
3-20
15
25
1-53.60
6
600,60

R. CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

Sez. Seconda

(Udienza del I2 Novembre I940 XIX)

Nel ricorso proposto da:

BARBERO ARMANDO e POZZI LEONE -Ricorrenti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Landi e Vincenzo Signorino

contro

BILANCIONI CESARE E CARLO eAMATORI ANNA inBILANCIONI-Resistenti rappres ntati e difesi dagli Avv.ti Ivanoe Bonomi e Giacomo Casoni

in punto

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R.Corte di Appello di Genova in data 27 Aprile-26 Maggio I939

MEMORIA PER I RESISTENTI

Dalla narrativa dei fatti contenuta nel ricorso dei Sigg.ri Barbero Pozzi si rileva che "...Barbero Armando e Pozzi Leone il IO Maggio I935 acquistarono dai convenuti Bilancioni Cesare e Carlo e Amatori Anna la Farmacia Internazionale in Sanremo,con relativo esercizio rivendita di profumeria per il prezzo di L.200.000 oltre il prezzo delle merce esistente in negozio da pagarsi a parte...."

Veramente questa è una travisazione dei fatti,perchè dovrebbe essere ormai pacifico che il contratto inter partes concluso a Sanremo il IO Maggio I935 comprendeva la vendita in blocco della Farmacia Internazionale con il diritto vente nale di esercizio e con mobili,attrezzi,utensili,vasoria,vetrerie,ecc.nonchè prodotti e specialità medicinali,articoli di gomma,medicazione,profumeria quanto altro esistente nella farmacia stessa,laboratorio e magazzini,nulla escluso nè eccettuato",ciò per il prezzo concordemente fissato di L.350.000,"versato in quanto a L.200.000 all'atto della firma del contratto di compra vendita ed in quanto a L.I50.000 da versarsi entro e non oltre il 30 Maggio I935.»

Del resto il vero ed autentico contratto di compra vendita della Farmacia è prodotto nel fascicolo in copia fotografica,nè le contro parti hanno mai osato disconoscerlo.

La sentenza impugnata contiene una esatta narrativa dei fatti e perciò ad essa integralmente ci rimettiamo e ci riportiamo.

SUL PRIMO MEZZO

I ricorrenti, a proposito della sospensione del giudizio civile quando sorga dal medesimo giudizio civile un procedimento penale, affermano che in tale caso "l'accertamento di falso è definitivamente sottratto alla giurisdizione del magistrato civile e viene devoluto alla giurisdizione penale". Da questa affermazione traggono i ricorrenti l'illazione che nella fattispece la Corte di Genova, dopo la sentenza assolutoria del Giudice Istruttore di Sanremo, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della querela di falso.

Erronea la affermazione ed erronea l'illazione.

Se i ricorrente fossero nel vero non si comprenderebbe perchè mai il legislatore abbia, con l'art. 317 Cod. Proc. Civ., disposta la "sospensione del giudizio civile", quando invece si tratterrebbe, a loro avviso, di soppressione vera e propria del giudizio civile in seguito all'assorbimento dello stesso giudizio nel procedimento penale.

Ma evidentemente i nostri egregi avversari dimenticano che la querela civile di falso è rivolta _a differenza della querela penale_ contro il documento e non già contro la persona che del documento ha fatto uso. La giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha infatti insegnato che l'oggetto cui tendesi col procedimento di falso in via civile non è già di stabilire la prova di un reato, bensì di eliminare dagli atti un documento che sia stato prodotto in appoggio di un diritto che si reclami o di una liberazione che si alleghi.

Il procedimento penale, che invece è rivolto contro la persona, ~~e le persone~~ ha uno svolgimento del tutto autonomo dal giudizio civile, che rimane semplicemente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nella fattispece il giudizio incidentale di falso doveva riprendere regolarmente il suo corso, perchè, come ha giustamente rilevato la Corte di Genova, la sentenza del Giudice Istruttore di Sanremo non può fare stato a termine dell'art. 28 del ~~C.P.P.~~ Cod. di Proc. Penale.

La dizione di questo articolo è talmente chiara e precisa che vano si ravvisa ogni tentativo di artificiosa interpretazione; solo le sentenze penali irrevocabili di proscioglimento pronunciate in seguito a giudizio ed i decreti penali divenuti esecutivi hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile. Quindi le sentenze pronunciate in istruttoria dal Giudice Istruttore non possono fare stato nel giudizio civile, e ciò per la semplice ragione che queste sentenze non sono irrevocabili. Basta richiamare in proposito alla memoria l'art. 402 del Cod. Proc. Pen. per averne definitiva conferma; dispone infatti tale articolo che le istruttorie, anche se chiuse con sentenza di proscioglimento, possono sempre essere riaperte. Pertanto è di tutta evidenza che un giudizio civile non ~~può~~ possa definirsi in base ad una sentenza penale che ~~in ~~ non abbia il carattere ~~di provvisorietà~~ della irrevocabilità, ma che anzi possa ~~tà e che può~~ essere ~~sempre~~ soggetta a riforma.

~~La censura mossa dai ricorrenti alla sentenza impugnata si ravvisa del tutto infondata, e~~ Anche sotto altro riflesso il mezzo di ricorso ~~non potrebbe reggere~~ ~~per affetto~~ appare del tutto infondato.

~~Il [illegible]~~

Il Giudice Istruttore di Sanremo ha assolto i Sigg.ri Barbero e Pozzi "perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato."

Ora, anche a prescindere dalla circostanza di per sè assorbente che si tratta di una sentenza pronunciata dal Giudice Istruttore, ha insegnato questo Supremo Collegio, anche in recenti sentenze, (Sentenza 8 Maggio 1939 Soc.Sartoria Prandoni c.Andolina.Sentenza 28 Giugno 1939 Picciolo c.Fugazzotto.Rep.Foro Italiano 1939 pag.752 N.62,63)che la formula con la quale i ricorrenti sono stati assolti non potrebbe mai ostacolare il normale svolgimento del giudizio civile.Soltanto la esclusione o la dichiarazione di inesistenza del fatto materiale è preclusiva in modo assoluto per il riesame del fatto stesso in sede civile per trarne conseguenze civili.

E con ciò riteniamo di avere dimostrato [illegible] la infondatezza del I° mezzo del ricorso avversario.

Sul secondo mezzo

I ricorrenti affermano che la Corte di appello nella sentenza impugnata hanno:

1°. eseguito un confronto fra la scrittura 21 giugno 1935, impugnata di falso, e la fotografia prodotta in giudizio di una precedente scrittura in data 10 maggio 1935;

2°. eseguito il predetto confronto sopra una sola facciata della scrittura impugnata di falso, e non su tutta la scrittura e su tutti i dati processuali.

Esaminiamo la consistenza effettiva delle due censure.

Con la prima i ricorrenti mirano a rilevare che la Corte ha basato il suo confronto sopra «una riproduzione fotografica di un atto non registrato e non verificabile nel suo originale», e quindi ha proceduto irritualmente.

Il rilievo non ha fondamento. La Corte di merito non ha proceduto ad un confronto fra la scrittura 21 giugno 1935, e una fotografia della scrittura 10 maggio 1935,

è nella ~~fantasia~~ supposizione dei ricorrenti, ma non è nella sentenza impugnata, la quale dice ben altro e ben diversamente.

~~La Corte d'Appello di Genova~~

La sentenza dice che « è pacifico in causa e lo ammisero le parti nelle deduzioni di prova per testi hinc-inde proposte » che ci fu una convenzione precedente quella investita da ~~sospetto~~ accusa di falso; e che « è del pari pacifico » che in quella precedente scrittura si erano stabiliti patti diversi da quelli che si leggono nella scrittura 21 giugno 1935. Dunque il rilievo della "fotografia" non ha valore alcuno, giacchè la Corte ~~di merito~~ d'Appello di Genova non ha basato il suo giudizio sulla fotografia della convenzione 10 maggio 1935, ma sulle concordi ammissioni delle parti; e non ha affatto attribuito un valore ~~probatorio~~ decisivo alla fotografia, ma sibbene a tutte le risultanze pacificamente ammesse dalle parti in causa, limitando

il suo ufficio – come era nella impostazione del giudizio – all'indagine di fatto circa la ~~data~~ scrittura della 21 giugno 1935, senza entrare in alcun apprezzamento circa la ~~interpretazione~~ precedente convenzione 10 maggio, che formerà oggetto di un successivo giudizio di merito.

~~Respinto~~ Distrutta così la prima censura, esaminiamo la seconda.

I ricorrenti si dolgono perché, la Corte ~~ha~~ [illegible] ha ritenuto che la convenzione 10 maggio non abbia ~~modificato~~ variato la convenzione 21 giugno 1935 ~~nella sua~~ nella interpretazione ~~data~~ che ne ha dato la sentenza impugnata, ~~ha~~ esteso tale interpretazione a tutta la scrittura e a tutti i dati processuali, e non limitandosi semplicemente a una clausola della scrittura stessa, ~~ha~~ violato [illegible] ~~ha~~ violato ~~ha~~ violato ~~ha~~ violato

Corte non ha proceduto all'interpretazione delle due convenzioni - quella del 10 maggio e quella del 21 giugno 1935 - e non ha esteso tale interpretazione (citiamo testualmente) « a tutta la scrittura e a tutti i dati processuali, limitandosi semplicemente ad una clausola della scrittura presa isolatamente » e insistendo nella doglianza, i ricorrenti affermano che l'interpretazione doveva farsi seguendo i precetti di legge relativi all'interpretazione dei contratti (art. 1131 e 1136 Cod. Civ.)

Ristabiliamo, per gli avversari certamente immemori, il profilo della causa. La Corte di Appello era chiamata a giudicare, in sede di giudizio incidentale di falso, se un documento prodotto ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ era o non era falso. Perciò se la Corte si fosse posta a interpretare ~~il contratto~~ le clausole dei due contratti

da indagare la comune volontà delle parti, ricorrendo a tutti i dati processuali, a tal uopo avrebbe esorbitato dal suo preciso compito e avrebbe invaso il campo del giudizio principale di merito.

Il giudizio incidentale è autonomo, rispetto a quello principale, ed in esso il giudice deve decidere intorno alla autenticità o meno del documento impugnato, senza poter portare il suo esame, ai fini della decisione, su argomenti che appartengono alla controversia oggetto del giudizio principale. Ed appartiene appunto al merito l'accertamento di quella che sia stata la volontà delle parti contraenti quando fu stipulato il contratto di compra vendita della Farmacia, la interpretazione delle singole clausole contrattuali, l'indagine sulle circostanze in cui si svolse il contratto stesso.

Non si vuole con ciò negare che oltre l'autenticità del documento il giudice deve, nel giudizio incidentale, accertare se esiste un interesse in chi propone la querela di falso, inteso questo interesse nel nesso, nella influenza che il documento impugnato può avere nel merito della causa; ma tale accertamento non deve invadere la sfera riservata del giudizio principale così come vorrebbero i ricorrenti.

Nella fattispecie la Corte di Genova, acclarato che la scrittura 2I Giugno I935 non è la vera scrittura di compra vendita della Farmacia Internazionale di Sanremo, acclarato che detta scrittura 2I Giugno è diversa dalla vera scrittura di compra vendita, ha concluso - e non poteva non concludere - che i Sigg.ri Bilancioni hanno diritto di vedere eliminata la scrittura falsa e di sentire decidere la causa in ordine alla compra vendita della Farmacia in base al vero ed autentico contratto concluso dalle parti il IO Maggio I935.

E' pacifico che la scrittura prodotta ex adverso non contiene, fra l'altro, tutte le clausole del contratto; e basterebbe questo solo rilievo per capire quale inamissibile limitazione patirebbe la difesa Bilancioni nella causa di merito. Volere scendere poi all'esame ed alla valutazione intrinseca di queste clausole, in sede di incidente, significa semplicemente disconoscere e violare i precisi termini che la legge ha segnato fra giudizio incidentale e giudizio di merito con gli art. 30I 304 e 305 del C.P.C.

Si lamenta ex adverso che la Corte di Genova "non ha data alcuna motivazione" del procedimento da essa seguito nella valutazione delle due scritture, mentre avrebbe dimostrato assoluta incertezza di criteri logici e giuridici". Ma abbiamo già dimostrato che la Corte di Genova, delimitando esattamente la sfera di azione del giudizio incidentale, aveva già motivato adeguatamente, mentre non era affatto tenuta alla sistematica e dettagliata comparazione delle due scritture pretesa dai ricorrenti, bastando, agli effetti della decisione dell'incidente, l'accertamento della falsità della scrittura 2I Giugno I935 e della diversità fra questa ed il vero contratto.

Sul terzo mezzo

Gran parte di quello che abbiamo scritto per confutare il 2° mezzo serve anche per la confutazione del 3° mezzo in quanto i due motivi di ricorso interferiscono fra loro per sfociare in una unica doglianza: il preteso errato apprezzamento della Corte di Genova sulle due scritture. E già vogliamo ricordare che questo apprezzamento, fondato sulla valutazione fatta dai giudici dei fatti e dei documenti di causa, è, per costante insegnamento di questo Supremo Collegio, insindacabile in Cassazione. Senonchè le pretese dei ricorrenti aumentano ancora di gravità in questo terzo mezzo del loro ricorso. Non solo la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una minuta comparazione delle due scritture, non solo avrebbe dovuto esaminare se le lacune della scritture falsa venivano colmate dalle ammissioni e dalle prove proposte nel giudizio di merito dalle parti, ma, a loro avviso, essa avrebbe anche dovuto "...ricercare la rispondenza tra la scrittura 21 Giugno 1935 e l'autorizzazione ai Barbero e Pozzi a riempire gli spazi in bianco del foglio firmato." Ciò i ricorrenti, che sono confondono il giudizio incidentale con il giudizio di merito, confondono anche il giudizio di appello con il giudizio di cassazione!

~~A parte il rilievo che la perizia che il foglio in bianco fu firmato esclusivamente perchè servisse a scopi fiscali ed in eventualità ben determinate, mentre i Signori Pozzi e Barbero hanno riempito gli spazi in bianco con~~

di distruggere questa pretesa del ricorrente basta ricordare ~~che~~ che il foglio in bianco fu dai Bilancioni rilasciato esclusivamente perche servisse a scopi fiscali e in eventualità ben determinata, talche l'autorizzazione a riempire gli spazi in bianco era connessa al fine e al momento ~~determinato~~ espressamente concordati. E' di tutta evidenza che i Bilancioni non potevano autorizzare la completazione del foglio in bianco perche esso servisse contro di loro, e quindi la autorizzazione che la Corte di Cassazione - sostituendosi in tale materia alla Corte di merito - dovrebbe prendere in esame, non ha alcun valore per eliminare, o anche solo attenuare, il falso civile che si è concretato con la presentazione in giudizio di una scrittura che è fittizia e non vera, ~~cioè quella concordata e firmata il 10 maggio~~.

~~riesce a comprendere perché la Corte di merito avrebbe dovuto cercare, in sede d'incidente, una rispondenza fra l'altro inesistente.~~

I ricorrenti muovono una ~~Ed ancora una~~ censura alla motivazione della sentenza che riguarda l'interesse dei Sigg.ri Bilancioni a vedere decisa la causa in base al vero contratto; e concretano questa loro censura affermando che ~~perché~~ la dimostrazione fornita dalla sentenza impugnata non è ~~sarebbe~~ nè convincente nè decisiva.

Richiamiamo brevemente i fatti: I Sigg.ri Bilancioni vendono l'II Maggio I935 la Farmacia Internazionale di Sanremo ai Sigg.ri Barbero e Pozzi in blocco per il prezzo di L.350.000, di cui L.200.000 sono versate alla firma del contratto e L.I50.000 vanno versate entro il 3I Maggio I935. La vendita è comprensiva del diritto ventennale di esercizio, dei mobili, attrezzi, profumerie, prodotti e specialità medicinali, nulla escluso ed eccettuato "così come dagli acquirenti veduto ed accettato" Il contratto è consacrato in regolare scrittura dalle parti sottoscritte.

Il I2 Maggio i Sigg.ri Bilancioni sono richiesti dagli acquirenti di una firma in una carta da bollo che avrebbe dovuto servire unicamente per l'eventuale redazione di un contratto da registrare, nella ipotesi che la Farmacia fosse stata alienata a terza persona o ceduta ad uno solo degli acquirenti.

I Sigg.ri Barbero e Pozzi entrano regolarmente in possesso della farmacie e delle merci in essa contenute, ma sorge fra venditori ed acquirenti questione in ordine all'amichevole controllo previsto per la merce di cui i Bilancioni avevono garantito l'esistenza per una cifra non inferiore alle L.I50.000. Nella causa che ne segue i Sigg.ri Barbero e Pozzi producono in giudizio, non già il contratto, ma una fittizia scrittura stesa sul foglio firmato in bianco e della quale ri-

sulterebbe una compravendita della farmacia per L.200.000 esclusa la merce da liquidarsi a parte, garantendo i venditori l'esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

La differenza fra le due scritture, a parte la data ed a parte che una è la scrittura autentica mentre l'altra é una scrittura fittizia, è evidente. Da un lato si ha una vendita in blocco per L.350.000 dall'altro la vendita della sola farmacia per L.200.000 con la liquidazione a parte della merce; nè è precisato in che consista questa liquidazione. Da un lato c'è un pagamento in due rate ben distinte, II e 3I Maggio, dall'altro si parla di solo L.200.000 e non si dice altro. Da un lato c'é una garanzia di esistenza di un dato quantitativo di merce, dall'altro c'é la garanzia della esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

E' chiaro che i Sigg.ri Bilancioni, se la causa si deve discutere e decidere in base al contratto falso, non possono opporre il prezzo globale di vendita, il termine per il pagamento delle L.150.000, l'amichevole controllo che doveva evidentemente essere fatto prima che gli acquirenti iniziassero la vendita della merce e tutte le clausole contrattuali che non figurano nella scrittura fittizia; mentre si trovano oberati di una garanzia di esistenza di una dotazione come voluto dalla farmacopea ufficiale, garanzia da essi mai data.

Quale è il valore intrinseco e giuridico di queste clausole? Solo in sede di giudizio di merito sarà valutato: in sede di incidente basta accertare la falsità della scrittura ed il fatto che la scrittura falsa non contiene le clausole contrattuali stipulate

dalle parti nella compra vendita.

Scrive il Mortara che "la esistenza di un documento falso costituisce per sé uno stato di violazione del diritto di colui a danno del quale può essere usato, onde emergono sufficenti gli estremi dell'interesse ad agire secondo le nozioni stabilite su questo tema dalla dottrina e dalla legge". E' in altre parole il danno potenziale che, secondo la impugnata sentenza, i Bilancioni potrebbero risentire per la avvenuta esibizione in giudizio della scrittura 2I Giugno 1935, danno potenziale che giustifica il loro interesse a proporre la querela di falso.

I ricorrenti si affannano a ripetere che nessun vantaggio si erano ripromessi nell'esibire la falsa scrittura e che nessun nocumento può derivare ai Bilacioni.

Non sappiamo se sia proprio esatto che i Sigg.ri Barbero e Pozzi non si erano ripromessi alcun vantaggio; certo si è che è del tutto intempestivo affermare che le lacune e le diversità accertate nella scrittura 2I Giugno 1935 non possono danneggiare i Bilancioni. Solo il giudice di merito dovrà esaminare le clausole contrattuali della compra vendita della Farmacia Internazionale e quindi stabilirne la consistenza giuridica, ma perchè il giudice di merito ciò possa fare è necessario che dette clausole gli siano sottoposte nella loro integrità.

Bene in proposito dice la impugnata sentenza; "Non può disconoscersi pertanto il diritto dei Bilancioni ad ottenere che il documento impugnato di falso, e la di cui falsità è per quanto sopra accertata, sia eliminato dal giudizio di merito contro di loro promosso, dal Barbero e dal Pozzi, giudizio quello che dovrà essere deciso

16

in base a prove ben diverse dalla prodotta scrittura 21 Giugno 1935".

Da quanto brevemente si è detto risulta che la Corte di Genova non ha affatto disconosciuto il principio della "utilità" nella procedura incidentale di falso, ma ha invece esattamente percepito e definito quale sia in detta procedura l'interesse che legittima la proposizione della querela di falso civile.

~~Né ha considerato l'estrema critica avversaria per la quale la Corte di Genova avrebbe irritualmente preso a termine di confronto della falsità della scrittura 21 Giugno 1935 la riproduzione fotografica della vera scrittura, in quanto delle stesse ammissioni della parte è acquisita in causa che la scrittura incriminata non riproduce il contratto di compra vendita della Farmacia e non contiene la clausola contrattuale della stessa compravendita.~~

~~Pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.~~

L'estrema censura circa il preteso raffronto fra la scrittura 21 giugno e la fotografia di questa 10 maggio 1935 non ha consistenza, già dimostrato che la censura è infondata.

Chiediamo pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Avv. Ivanoe Bonomi
Avv. Giacomo Casoni

Roma, 4 novembre 1940 XIX

R. Corte di Cassazione del Regno

SEZ. 2ª

(*Udienza del* 12 *novembre* 1940-XIX)

NEL RICORSO PROPOSTO DA:

BARBERO ARMANDO e POZZI LEONE. Ricorrenti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ferruccio Landi e Vincenzo Signorino.

CONTRO

BILANCIONI CESARE e CARLO e AMATORI ANNA in BILANCIONI. Resistenti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ivanoe Bonomi e Giacomo Casoni

IN PUNTO

ad annullamento della sentenza pronunciata fra le parti dalla R. Corte di Appello di Genova in data 27 aprile-26 maggio 1939.

MEMORIA PER I RESISTENTI

SUL PRIMO MEZZO

I ricorrenti, a proposito della sospensione del giudizio civile quando sorga dal medesimo giudizio civile un procedimento penale, affermano che in tale caso «l'accertamento di

falso è definitivamente sottratto alla giurisdizione del magistrato civile e viene devoluto alla giurisdizione penale ». Da questa affermazione traggono i ricorrenti l'illazione che nella fattispecie la Corte di Genova, dopo la sentenza assolutoria del Giudice Istruttore di Sanremo, avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della querela di falso.

Erronea l'affermazione ed erronea l'illazione.

Se i ricorrenti fossero nel vero non si comprenderebbe perchè mai il legilatore abbia, con l'art. 317 Cod. Proc. Civ., disposta la « sospensione del giudizio civile », quando invece si tratterebbe, a loro avviso, di soppressione vera e propria del giudizio civile in seguito all'assorbimento dello stesso giudizio nel procedimento penale.

Ma evidentemente i nostri egregi avversari dimenticano che la querela civile di falso è rivolta — a differenza delle querela penale — contro il documento e non già contro la persona che del documento ha fatto uso. La giurisprudenza di questo Supremo Collegio ha infatti insegnato che l'oggetto cui tendesi col procedimento di falso in via civile non è già di stabilire la prova di un reato, bensì di eliminare dagli atti un documento che sia stato prodotto in appoggio di un diritto che si reclami o di una liberazione che si alleghi.

Il procedimento penale, che invece è rivolto contro la persona, ha una svolgimento del tutto autonomo dal giudizio civile, che rimane semplicemente sospeso in attesa della definizione del procedimento penale.

Nella fattispecie il giudizio incidentale di falso doveva riprendere regolarmente il suo corso, perchè, come ha giusta-

mente rilevato la Corte di Genova, la sentenza del Giudice Istruttore di Sanremo non può fare stato a termine dell'art. 28 del Cod. di Proc. Penale.

La dizione di questo articolo è talmente chiara e precisa che vano si ravvisa ogni tentativo di artificiosa interpretazione: *solo le sentenze penali irrevocabili di proscioglimento pronunciate in seguito a giudizio* ed i decreti penali divenuti esecutivi hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio civile. Quindi le sentenze pronunciate in istruttoria dal Giudice Istruttore non possono fare stato nel giudizio civile, e ciò per la semplice ragione che *queste sentenze non sono irrevocabili*. Basta richiamare in proposito alla memoria l'art. 402 del Cod. di Proc. Pen., per averne definitiva conferma: dispone infatti tale articolo che le istruttorie, anche se chiuse con sentenze di proscioglimento, possono sempre essere riaperte. Pertanto è di tutta evidenza che un giudizio civile non possa definirsi in base ad una sentenza penale che non abbia il carattere della irrevocabilità, ma che anzi possa essere soggetta a riforma.

Anche sotto altro riflesso il mezzo di ricorso appare del tutto infondato.

Il Giudice Istruttore di Sanremo ha assolto i Sigg.ri Barbero e Pozzi « perchè il fatto loro ascritto non costituisce reato ».

Ora, anche a prescindere dalla circostanza di per sè assorbente che si tratta di una sentenza pronunciata dal Giudice Istruttore, ha insegnato questo Supremo Collegio, anche in recenti sentenze, (Sentenza 8 maggio 1939, Soc. Sartoria Prandoni c. Andolina; sentenza 28 giugno 1939, Picciolo c. Fugaz-

zotto; *Rep. Foro Italiano*, 1939, pag. 752, N. 62, 63) che la formula con la quale i ricorrenti sono stati assolti non potrebbe mai ostacolare il normale svolgimento del giudizio civile. Soltanto la esclusione o la dichiarazione di inesistenza del fatto materiale è preclusiva in modo assoluto per il riesame del fatto stesso in sede civile per trarne conseguenze civili.

SUL SECONDO MEZZO

I ricorrenti asseriscono che la Corte di Appello nella sentenza impugnata hanno:

1) eseguito un confronto fra la scrittura 21 giugno 1935, impugnata di falso, e la fotografia prodotta in giudizio di una precedente scrittura in data 10 maggio 1935;

2) eseguito il predetto confronto sopra una sola clausola della scrittura impugnata di falso e non su tutta la scrittura e su tutti i dati processuali.

Esaminiamo la consistenza effettiva delle due censure.

Con la prima i ricorrenti mirano a rilevare che la Corte ha basato il suo confronto sopra « una riproduzione fotografica di un atto non registrato e non verificabile nel suo originale », e quindi ha proceduto irritualmente.

Il rilievo non ha fondamento. La Corte di merito non ha proceduto ad un semplice confronto fra la scrittura 21 giugno 1935 e una fotografia della scrittura 10 maggio 1935. Ciò è nella supposizione dei ricorrenti, ma non è nella sentenza impugnata, la quale dice ben altro e ben diversamente.

La sentenza dice che « *è pacifico in causa e lo ammisero le parti nelle deduzioni di prova per testi* hinc-inde *proposte* » che ci fu una convenzione precedente quella investita da accusa di falso; e che « *è del pari pacifico* » che in quella precedente scrittura si erano stabiliti patti diversi da quelli che si leggono nella scrittura 21 giugno 1935. Dunque il rilievo della « fotografia » non ha valore alcuno, giacchè la Corte d'Appello di Genova non ha basato il suo giudizio sulla fotografia della convenzione 10 maggio 1935, ma sulle concordi ammissioni delle parti; e non ha affatto attribuito un valore decisivo alla fotografia, ma sibbene a tutte le risultanze pacificamente ammesse dalle parti in causa, limitando il suo ufficio — com'era nella impostazione del giudizio — all'indagine di falso civile della scrittura 21 giugno 1935, senza entrare in alcun apprezzamento circa la precedente convenzione 10 maggio, che formerà oggetto di un successivo giudizio di merito.

Distrutta così la prima censura, esaminiamo la seconda.

I ricorrenti si dolgono perchè la Corte non ha proceduto all'interpretazione delle due convenzioni — quella del 10 maggio e quella del 21 giugno 1935 — e non ha esteso tale interpretazione (citiamo testualmente) « a tutta la scrittura e a tutti i dati processuali, limitandosi semplicemente ad una clausola della scrittura presa isolatamente ». E, insistendo nella doglianza, i ricorrenti affermano che l'interpretazione doveva farsi seguendo i precetti di legge relativi all'interpretazione dei contratti (art. 1131 e 1136 Cod. Civ.).

Ristabiliamo, per gli avversari certamente immemori, il profilo della causa. La Corte di Appello era chiamata a gindi-

care, in sede di giudizio incidentale di falso, se un documento prodotto era o non era falso. Perciò se la Corte si fosse posta a interpretare le clausole dei due contratti ed a indagare la comune volontà delle parti, ricorrendo a tal uopo a tutti i dati processuali, avrebbe esorbitato dal suo preciso compito e avrebbe invaso il campo del giudizio principale di merito.

Il giudizio incidentale è autonomo rispetto a quello principale, ed in esso il giudice deve decidere intorno alla autenticità o meno del documento impugnato, senza poter portare il suo esame, ai fini della decisione, su argomenti che appartengono alla controversia oggetto del giudizio principale. Ed appartiene appunto al merito l'accertamento di quella che sia stata la volontà delle parti contraenti quando fu stipulato il contratto di compra-vendita della farmacia, la interpretazione delle singole clausole contrattuali, l'indagine sulle circostanze in cui si svolse il contratto stesso.

Non si vuole con ciò negare che oltre l'autenticità del documento il giudice deve, nel giudizio incidentale, accertare se esiste un interesse in chi propone la querela di falso, inteso questo interesse nel nesso, nella influenza che il documento impugnato può avere nel merito della causa; ma tale accertamento non deve invadere la sfera riservata del giudizio principale così come vorrebbero i ricorrenti.

Nella fattispecie la Corte di Genova, acclarato che la scrittura 21 giugno 1935 non è la vera scrittura di compra-vendita della Farmacia Internazionale di Sanremo, acclarato che detta scrittura 21 giugno è diversa dalla vera scrittura di compravendita, ha concluso — e non poteva non concludere — che i

Sigg.ri Bilancioni hanno diritto di vedere eliminata la scrittura falsa e di sentire decidere la causa in ordine alla compra-vendita della Farmacia in base al vero ed autentico contratto concluso dalle parti il 10 maggio 1935.

E' pacifico che la scrittura prodotta *ex adverso* non contiene, fra l'altro, tutte le clausole del contratto; e basterebbe questo solo rilievo per capire quale inammissibile limitazione patirebbe la difesa Bilancioni nella causa di merito. Volere scendere poi all'esame ed alla valutazione intrinseca di queste clausole, in sede di incidente, significa semplicemente disconoscere e violare i precisi termini che la legge ha segnato fra giudizio incidentale e giudizio di merito con gli art. 301, 304 e 305 del Cod. Proc. Civ..

Si lamenta *ex adverso* che la Corte di Genova « non ha dato alcuna motivazione » del procedimento da essa seguito nella valutazione delle due scritture, mentre avrebbe dimostrato « assoluta incertezza di criteri logici e giuridici ». Ma abbiamo già dimostrato che la Corte di Genova, delimitando esattamente la sfera di azione del giudizio incidentale, aveva già motivato adeguatamente, mentre non era affatto tenuta alla sistematica e dettagliata comparazione delle due scritture, pretesa dai ricorrenti, bastando, agli effetti della decisione dell'incidente, l'accertamento della falsità della scrittura 21 giugno 1935 e della diversità fra questa ed il vero contratto.

SUL TERZO MEZZO

Gran parte di quello che abbiamo scrito per confutare il secondo mezzo serve anche per la confutazione del terzo mezzo in quanto i due motivi di ricorso interferiscono fra loro per sfociare in una unica doglianza: il preteso errato apprezzamento della Corte di Genova sulle due scritture. E qui vogliamo ricordare che questo apprezzamento, fondato sulla valutazione fatta dai giudici dei fatti e dei documenti di causa, è, per costante insegnamento di cotesto Supremo Collegio, insindacabile in Cassazione.

Senonchè le pretese dei ricorrenti aumentano ancora in questo terzo mezzo del loro ricorso. Non solo la Corte di merito avrebbe dovuto procedere ad una minuta comparazione delle due scritture, non solo avrebbe dovuto esaminare se le lacune della scrittura falsa venivano colmate dalle ammissioni e dalle prove proposte nel giudizio di merito dalle parti, ma, a loro avviso, essa avrebbe anche dovuto « ... ricercare la rispondenza tra la scrittura 21 giugno 1935 e l'autorizzazione ai Barbero e Pozzi a riempire gli spazi in bianco del foglio firmato ». Qui i ricorrenti, dopo avere confuso fra giudizio incidentale e giudizio di merito, confondono anche fra giudizio di appello e giudizio di cassazione!

A distruggere questa pretesa dei ricorrenti basta ricordare che il foglio in bianco fu dai Bilancioni rilasciato esclusivamente perchè servisse a scopi fiscali e in eventualità ben de-

terminata, talchè l'autorizzazione a riempire gli spazi in bianco era connessa al fine e al mouento espressamente concordati. E' di tutta evidenza che i Bilancioni non potevano autorizzare la completazione del foglio in bianco perchè esso servisse contro di loro, e quindi la autorizzazione che la Corte di Cassazione — sostituendosi in tale materia alla Corte di merito — dovrebbe prendere in esame, non ha alcun valore per eliminare, o anche solo attenuare, il falso civile che si è concretato con la presentazione in giudizio di una scrittura che è fittizia e non vera.

I ricorrenti muovano una censura alla motivazione della sentenza che riguarda l'interesse dei Sigg.ri Bilancioni a vedere decisa la causa in base al vero contratto; e concretano questa loro censura affermando che la dimostrazione fornita dalla sentenza impugnata non è nè convincente nè decisiva.

Richiamiamo brevemente i fatti: I Sigg.ri Bilancioni vendono il 10 maggio 1935 la Farmacia Internazionale di Sanremo ai Sigg.ri Barbero e Pozzi in blocco per il prezzo di L. 350.000, di cui L. 200.000 sono versate alla firma del contratto e L. 150.000 vanno versate entro il 31 maggio 1935. La vendita è comprensiva del diritto ventennale di esercizio, dei mobili, attrezzi, profumerie, prodotti e specialità medicinali, nulla escluso ed eccettuato « così come dagli acquirenti veduto ed accettato ». Il contratto è consacrato in regolare scrittura dalle parti sottoscritte.

Il 12 maggio i Sigg.ri Bilancioni sono richiesti dagli acquirenti di una firma in una carta da bollo che avrebbe dovuto servire unicamente per l'eventuale redazione di un contratto

da registrare, nella ipotesi che la Farmacia fosse stata alienata a terza persona o ceduta ad uno solo degli acquirenti.

I Sigg.ri Barbero e Pozzi entrano regolarmente in possesso della farmacia e delle merci in essa contenute, ma sorge fra venditori ed acquirenti questione in ordine all'amichevole controllo previsto per la merce di cui i Bilancioni avevano garantito l'esistenza per una cifra non inferiore alle L. 150.000. Nella causa che ne segue i Sigg.ri Barbero e Pozzi producono in giudizio, non già il contratto, ma una fittizia scrittura stesa sul foglio firmato in bianco, e dalla quale risulterebbe una compravendita della farmacia per L. 200.000 esclusa la merce da liquidarsi a parte, garantendo i venditori l'esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

La differenza fra le due scritture, a parte la data ed a parte che una è la scrittura autentica mentre l'altra è una scrittura fittizia, è evidente. Da un lato si ha una vendita in blocco per L. 350.000, dall'altro la vendita della sola farmacia per L. 200.000 con la liquidazione a parte della merce; nè è precisato in che consista questa liquidazione. Da un lato c'è un pagamento in due rate ben distinte, 11 e 31 maggio, dall'altro si parla di sole L. 200.000 e non si dice altro. Da un lato c'è una garanzia di esistenza di un dato quantitativo di merce, dall'altro c'è la garanzia della esistenza delle dotazioni come voluto dalla farmacopea ufficiale.

E' chiaro che i Sigg.ri Bilancioni, se la causa si deve discutere e decidere in base al contratto falso, non possono opporre il prezzo globale di vendita, il termine per il pagamento delle L. 150.000, l'amichevole controllo che doveva evidentemente

essere fatto prima che gli acquirenti iniziassero la vendita della merce e tutte le clausole contrattuali che non figurano nella scrittura fittizia; mentre si trovano oberati di una garanzia di esistenza di una dotazione come voluto dalla farmacopea ufficiale, garanzia da essi mai data.

Quale è il valore intrinseco e giuridico di queste clausole? Solo in sede di giudizio di merito sarà valutato: in sede di incidente basta accertare la falsità della scrittura ed il fatto che la scrittura falsa non contiene le clausole contrattuali stipulate dalle parti nella compra-vendita.

Scrive il MORTARA che « la esistenza di un documento falso costituisce per sè uno stato di violazione del diritto di colui a danno del quale può essere usato, onde emergono sufficenti gli estremi dell'interesse ad agire secondo le nozioni stabilite su questo tema dalla dottrina e dalla legge ». E' in altre parole il danno potenziale che, secondo la impugnata sentenza, i Bilancioni potrebbero risentire per la avvenuta esibizione in giudizio della scrittura 21 giugno 1935, danno potenziale che giustifica il loro interesse a proporre la querela di falso.

I ricorrenti si affannano a ripetere che nessun vantaggio si erano ripromessi nell'esibire la falsa scrittura e che nessun nocumento può derivare ai Bilancioni. Non sappiamo se sia proprio esatto che i Sigg.ri Barbaro e Pozzi non si erano ripromessi alcun vantaggio; certo si è che è del tutto intempestivo affermare che le lacune e le diversità accertate nella scrittura 21 giugno 1935 non possono danneggiare i Bilancioni. Solo il giudice di merito dovrà esaminare le clausole contrattuali della compra-vendita della Farmacia Internazionale e quin-

di stabilirne la consistenza giuridica, ma perchè il giudice di merito ciò possa fare è necessario che dette clausole gli siano sottoposte nella loro integrità e verità.

Bene in proposito dice la impugnata sentenza: « Non può disconoscersi pertanto il diritto dei Bilancioni ad ottenere che il documento impugnato di falso, e la di cui falsità è per quanto sopra accertata, sia eliminato dal giudizio di merito contro di loro promosso, dal Barbero e dal Pozzi, giudizio quello che dovrà essere deciso in base a prove ben diverse dalla prodotta scrittura 21 giugno 1935 ».

Da quanto brevemente si è detto risulta che la Corte di Genova non ha affatto disconosciuto il principio della « utilità » nella procedura incidentale di falso, ma ha invece esattamente percepito e definito quale sia in detta procedura l'interesse che legittima la proposizione della querela di falso civile.

L'estrema e rinnovata censura circa il preteso raffronto fra la scrittura 21 giugno e la fotografia di quella 10 maggio 1935 non ha consistenza. Abbiamo già dimostrato che la censura è infondata.

Chiediamo pertanto il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Roma, 4 *novembre* 1940-XIX.

Avv. IVANOE BONOMI
Avv. GIACOMO CASONI

Roma, li 11 - 12 1940 - Anno 124

CORTE DI CASSAZIONE
DEL REGNO

CANCELLERIA

AFFARI CIVILI

Avviso

di pubblicazione di sentenza
nella causa

£ 153,60

3244

Ill.mo
Sig. Avv. .....

.....

In esecuzione delle disposizioni regolamentari Vi partecipo che questa Corte, con sentenza pubblicata oggi, ha

Vi invito ad effettuare, entro venti giorni da oggi, il pagamento della tassa di registro e di quella speciale di bollo, direttamente *all' Ufficio del Registro atti Giudiziari di Roma,* e di curare, dopo aver adempiuto a tale formalità, il ritiro dalla Cancelleria degli atti di causa e la liquidazione del deposito della carta bollata per la redazione della sentenza.

IL CANCELLIERE

Stamperia Reale di Roma (335 - S)

S. E. Bonomi

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

18 Dicembre 1940

Eccellenza,

Le sarò molto grato se vorrà darmi notizia dell'esito della causa Pozzi &Barbero -Bilancioni;mi riferisco all'esito ufficiale, che spero confermi le notizie ufficiose avute subito dopo la discussione del ricorso.Penso che la sentenza sarà già stata pubblicata e perciò vorrei anche pregarLa di far provvedere alla registrazione.

Spero di potere fare una scappata a Roma il 27 corr.te e, se la sentenza fosse già stata registrata, potrei ritirare i fascicoli e prelevare la copia in bollo.

E'nostra intenzione di tentare ancora di transigere la causa,ma, prima di abbordare gli avversari,vorremmo essere ben certi dell'esito.

Colgo la occasione per presentarLe i migliori auguri per il Natale e per il nuovo anno.

Con i più distinti ossequi

dev.mo

Roma, 23 dicembre 1920

Egregio Avv. Casoni,

La sentenza nella causa Barbaro contro Bilancioni è stata pubblicata l'11 corrente. Ho trovato l'avviso della Corte giunto al mio ritorno da una breve corsa nel mantovano. Nell'avviso ~~La sentenza~~ ~~rigetta~~ si notifica che è stato rigettato il ricorso. Provvederò a registrare la sentenza, se non l'hanno già fatto gli avversari in modo che il 27, quando Ella sarà qui, possa ritirare i fascicoli e ordinare la copia in bollo. Per ritirare questi ultimi occorreranno alcuni giorni, ma certo provvederò io a spedirgliela.

Molti e cordiali auguri per Natale e per l'anno nuovo. Cordialmente

Roma, 7 gen. 1961

Egregio Avv. Casoni,

poiché Ella mi ha invitato a inviarle la mia parcella per la resistenza dei sigg. Bilancioni al ricorso dei sigg. Barbero, le invio la mia nota.

Ella, con suo comodo, la trasmetterà ai clienti.

A parte le ~~varie~~ restituisco alcune carte che ~~che~~ ~~ex~~ sono rimaste nel mio fascicolo relativo alla causa Bilancioni-Barbero.

Cordiali saluti.

Avv. Giacomo Casoni
Via Emilia, 16 - (prov. Bologna) Imola

Resistenza al ricorso di Barbero e Pozzi davanti la Corte di Cassazione

Prestazioni professionali ai sigg. Bilancioni e Amatori

Spese

Per autenticazione delle firme della delega	£ 18
Diritti di chiamata	15
Deposito della costituzione dei resistenti (Marche e diritti fissi)	48
Stampa della memoria, con due copie su carta da bollo da £ 18	320
Toga	15
Agli usciere per notizia dell'esito	25
Registrazione della sentenza	153,60
Postali e varie	6
	600.60

Competenze e onorari

Per il domicilio del resistente e pratiche relative	250
Collaborazione con l'avv. Casoni nella stesura della memoria	1000
Discussione orale davanti la Cassazione	1000
	2250

Riassunto

Per spese	£ 600
Per competenze e onorari	2250
	2850

Ricevute il 31 gennaio 1940	£ 1000
Ricevute il 12 novembre 1940	£ 1000
Totale	£ 2000

Restano pertanto £ 850

Roma, 7 gennaio 1940

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

9 Gennaio 1940

Eccellenza,

La vorrei pregare di vedere se per caso è rimasta nel Suo Studio la sentenza della Corte di Appello di Genova nella causa Barbero-Pozzi-Bilancioni.

Io non riesco a trovarla; la sentenza era staccata e non ricordo di averla presa quando ritirai i quattro fascicoli di I° e 2° grado al Suo Studio.

Stiamo trattando per la transazione, ma devo tuttavia preparare il fascicolo per essere pronto a spedire eventualmente la causa di appello nel giudizio di merito avanti la Corte di Genova.

Sono sempre in attesa della Sua parcella che vorrà cortesemente inviarmi a Imola.

Con i più deferenti ossequi

Devmo
Giacomo Casoni

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telef. 46
IMOLA

I5 Gennaio I940

Eccellenza,

Bilancioni-Barbero & Possi= ho ricevuto la sentenza che Le avevo richiesto e La ringrazio;stiamo trattando per arrivare ad una transazione,ma troviamo terreno poco favorevole.

Se si dovrà continuare il giudizio mi sembra che la sentenza della Cassazione abbia virtualmente posto nel nulla le sentenze del Tribunale di Sanremo si che la Corte di Genova dovrebbe accogliere i nostri appelli.....ma dopo?Dovremmo ricominciare noi regitrando il vero contratto di compra vendita della farmacia e chiedendo il pagamento delle L.I50.000;ma io ho poca fiducia sul buon esito di una tale causa,ed è per questo che insisto per varare una anche mediocre transazione.

Le accludo assegno bancario di L.850 a saldo della Sua parcella e Le porgo,anche a nome del cliente,i più vivi ringraziamenti per la Sua preziosa collaborazione nella causa.

La mia attività professionale si va sempre più riducendo, perchè mi posso appena occupare degli affari in corso;avrò forse da chiedere ancora la Sua collaborazione in una causa che dovrebbe essere trattata in Cassazione.

La prego di gradire i miei più distinti ossequi

Dev.mo
Giacomo Casoni

Roma, 17 gennaio 1941

Caro avv. Casoni,

Le do atto d'aver ricevuto l'assegno di £ 850 ~~a saldo~~ a completo saldo nella causa Bianchini-Barbaro e Pozzi. della mia parcella. La ringrazio della premura con cui ha provveduto alla liquidazione. Le desidero ~~che~~ una ricevuta regolare in bollo mi avverta.

Credo io pure che convenga transare la causa. Il processo della lite è pieno di rischi ~~che~~ che conviene evitare.

Se si vuol giovare ancora della mia collaborazione - come mi ha scritto nella sua lettera - io sarò lieto e onorato di lavorare con Lei.

Accolga i miei saluti più cordiali